

# Un codice etico anche nell'ordinamento interno dei partiti: il caso del Partito Democratico

di Guido Sirianni (marzo 2008)

1. L'Assemblea Costituente del Partito Democratico ha approvato, nella stessa giornata (il 16 febbraio 2008), tre atti fondamentali del nuovo partito, e cioè la carta dei valori, il codice etico e lo statuto.

La novità che qui si vuole evidenziare è rappresentata dal fatto che, a quel che ci consta, ci troviamo di fronte al primo tentativo di fare uso di uno strumento normativo originale, per così dire "alla moda", e cioè il codice etico, all'interno dell'ordinamento di un partito politico italiano.

La previsione di un codice etico nell'ordinamento del nuovo Partito Democratico si inquadra un nell'ambito dei tentativi di fornire risposte ad una crescente "domanda" di etica politica, che si manifesta nel nostro Paese come nella generalità delle democrazie contemporanee. Squarciato il velo delle ideologie e delle grandi affabulazioni politiche, la democrazia rischia di restare nuda di fronte all'assalto delle *lobbies*, degli interessi principali, dei nuovi "principi di rapina".

I codici etici fanno parte del più ampio strumentario recentemente allestito in ambito non solo statale, ma anche internazionale e comunitario per contrastare la corruzione (tra gli atti fondamentali si ricordano la Convenzione ONU contro la corruzione di Merida del 9 dicembre 2003 e, in ambito europeo e comunitario, la *Criminal law convention on corruption* sottoscritta a Strasburgo, in seno al Consiglio d'Europa, il 27 gennaio 1999; la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali del 21 novembre 1997; la Comunicazione del Consiglio alla Commissione ed al Parlamento Europeo "Politica globale della UE contro la corruzione" (Com (2003) 317).

La necessità di prescrivere regole etiche di condotta, che vanno ad aggiungersi agli obblighi ed ai divieti legali, indirizzate a coloro che coprono cariche elettive de onorarie, nasce tuttavia anche dalla constatazione del fatto che i partiti politici assai meno che nel passato sono in grado di assolvere ad una funzione di filtro e di garanzia della eticità del personale politico che essi selezionano e propongono all'elettorato.

I partiti politici non possono però abdicare da una funzione essenziale (è inimmaginabile un sistema politico sprovvisto di sistemi di selezione "a monte" del personale politico, che scarichi il compito di controllare la qualità di tale personale al corpo elettorale, o a meccanismi operanti "a valle"), e si trovano per tanto nella necessità di predisporre sistemi di selezione e di controllo auspicabilmente più efficaci e più trasparenti che nel passato.

Se questa è l'aspirazione che ha indotto il Partito Democratico da dotarsi di un codice etico, tale sperimentazione solleva inevitabilmente più di un problema: in primo luogo, va chiarito quale spazio normativo dovrebbe essere coperto da tale fonte (quali sono, cioè, le prescrizioni che devono figurare nel codice etico, e non, invece, nelle altre fonti: statuti e regolamenti; quali prescrizioni vanno spostate dallo statuto al codice etico); in secondo luogo, occorre precisare il rapporto che corre tra le norme del codice etico e le altre norme costitutive dell'ordinamento di partito: oltre lo statuto "nazionale" anche gli statuti degli organi federati ed una variegata tipologia di regolamenti; in terzo luogo, vanno evidenziate le eventuali specificità prescritte per la revisione delle norme del codice; in fine, occorre verificare se la specificità della fonte statuto si manifesti anche nell'affidamento del compito di sorvegliare il rispetto del codice e di sanzionare le eventuali violazioni. ad un organismo apposito rispondente a particolari caratteristiche.

Questi sono gli interrogativi, per così dire, di sistema. Con la fondazione del PD si è creato un micro-ordinamento giuridico, e si rende quindi necessario chiarire la collocazione della fonte codice etico in tale contesto. A tali questioni tecniche si aggiungono gli interrogativi “di merito” circa i pregi ed i difetti delle regole etiche comprese nel codice, ed in ultima analisi circa la loro utilità ed efficienza.

2. La prima questione da esaminare è relativa alla relazione tra codice etico e statuto. Il fatto che carta dei valori, codice etico e statuto siano stati approvati contemporaneamente farebbe intendere che tra statuto e codice etico non corre una relazione di subordinazione: il codice etico non è cioè un regolamento, sia pure particolare, cui lo statuto rinvia. Le due fonti sono, per così dire, di pari livello, sia perché approvate dal medesimo organo (l'Assemblea costituente) col medesimo procedimento, sia perché ciascuna presuppone e completa l'altra. Sul piano logico, si potrebbe anzi pensare che carta dei valori e codice etico rappresentino un *prius* rispetto alle disposizioni organizzative contenute nello statuto. Si può cogliere, sul punto, una significativa diversità rispetto alle scelte operate da un altro partito politico come il Partito Socialista francese: l'ordinamento del PS pone, al proprio vertice, una carta dei valori e lo statuto, ma non la *charte ethique* che è invece una fonte secondaria, anche se specializzata, prevista dall'art. 14 dello Statuto.

Se le fonti sono di pari livello, gli scenari che si aprono sono essenzialmente due: o ciascuna fonte ha una propria competenza materiale esclusiva (sicché esse non interferiscono mai, o ciò avviene solo in casi marginali), o, viceversa, esse hanno competenze concorrenti (secondo il modello tedesco). In questo caso il criterio da impiegare per risolvere i possibili contrasti è quello cronologico (e, visto che statuto e codice sono stati approvati simultaneamente, si dovrebbe confidare nella assenza di antinomie!).

L'esame dei dati normativi, tuttavia, non consente di rispondere univocamente né in un senso, né nell'altro. Non nel primo senso, perché lo statuto include norme che attengono a regole di comportamento “etico”, talvolta anche in ragione di un rinvio operato dallo stesso codice etico (ad es., l'art. 6 (attuazione del codice etico) dispone che “ Lo Statuto indica l'organo competente ad accertare e a pronunciarsi circa le violazioni del Codice etico, la procedura da seguire e le sanzioni da adottarsi”). Lo stesso Statuto afferma che una materia chiave (quella delle candidature e degli incarichi) rientra tanto nella competenza statutaria, quanto in quella del codice (art.1, c. 8: “Il Partito Democratico promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali. *Le candidature e gli incarichi sono regolate dal Codice etico del partito e dalle norme statutarie* che, ad ogni livello organizzativo e per ogni ambito istituzionale, rendono gli incarichi contendibili, oltre a fissare un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati”). Non nel secondo senso, perché la istituzione di due fonti parigrado, prodotte dal medesimo organo (e quindi promananti dalla stessa legittimazione, ed esprimenti egualmente le medesime sensibilità) ha un senso solo in quanto tali fonti hanno un trattamento diverso (questa circostanza sarà evidenziata tra poco) e spaziano in un ambito normativo distinguibile. Le due fonti non dovrebbero essere tra loro fungibili, nel senso che la fonte codice dovrebbe configurarsi come la fonte preferita, salvo che in dati contenuti, relativamente ai quali la situazione si inverte, e la fonte preferita è lo statuto. Le regole di etica politica non sono regole trattabili, indifferentemente, da qualsivoglia fonte.

In conclusione, si potrebbe ritenere che il codice etico gode di una competenza (o meglio, di una preferenza) rispetto a quei profili normativi che richiedono, per il loro carattere “sensibile” un trattamento specifico. Certo, l'applicazione di questo criterio può dar luogo a molti dubbi. D'altra parte, appare evidente che le soluzioni alternative ( la separazione netta delle competenze, come la concorrenza pura) sarebbero però risultate impercorribili o prive di senso.

3. La seconda questione da affrontare è relativa al “trattamento” riservato alla fonte-codice etico. La peculiarità più significativa che distingue il codice etico dallo statuto sta nel fatto che lo statuto (art.43) affida ad un apposito organo, il Comitato per l'attuazione del Codice etico, una serie di compiti attinenti al Codice, e cioè: “a) favorire la conoscenza e il rispetto del Codice etico, anche

fornendo pareri o chiarimenti sulle sue disposizioni ovvero intervenendo su tutte le questioni interpretative che possano sorgere; b) esprimere pareri, dal contenuto vincolante, su segnalazioni di inosservanza del Codice etico indirizzate alle Commissioni di garanzia; c) redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Codice etico, offrendo, ove necessario, proposte di modifica o di integrazione”. Resta pertanto affidata agli organi del Partito ed alle Commissioni di garanzia la responsabilità di dare applicazione dei precetti del codice etico; tale compito è, tuttavia per così dire, sussidiato, dalla azione consultiva di un organo indipendente, il Comitato concepito come un interprete autentico del codice, dotato del potere di esprimere pareri vincolanti, ma sprovvisto di un potere di iniziativa o di poteri regolamentari. La sua struttura ha le caratteristiche proprie degli organi di garanzia: collegialità, requisiti personali di autorevolezza ed indipendenza, nomina a maggioranza qualificata dei 3/5 dell’Assemblea nazionale, incompatibilità con cariche interne ed incandidabilità a cariche istituzionali; il comitato non dispone però di poteri di vigilanza ispettiva, regolamentare, o sanzionatoria.

La gestione del codice etico, in ragione della peculiare natura dei suoi precetti, sebbene non sia affidata a “saggi” (e cioè ad una sorta di “amministrazione indipendente” interna al Partito) è però svolta sotto la supervisione di “saggi”, che nei casi controversi hanno l’ultima parola (esprimendo pareri vincolanti). Questo assetto è ben esemplificato dalle disposizioni concernenti il regime sanzionatorio: il Codice etico (punto 6) rinvia tale materia allo Statuto, che, a sua volta, affida (art. 40 c.1) il compito di garantire la corretta applicazione sia del Codice etico, sia dello Statuto (e delle relative sanzioni, stabilite in un regolamento approvato dalla Assemblea Nazionale), alla Commissione nazionale di garanzia, dalle Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano, le quali devono però attenersi ai pareri vincolanti del Comitato per l’attuazione del Codice etico.

Sempre al riguardo del “trattamento” della fonte, va evidenziato, per completezza, che lo statuto, mentre prevede (art. 44) una procedura rinforzata per la revisione delle sue norme, è invece molto (o addirittura troppo) lacunoso al riguardo del codice etico. Esso si limita infatti prevedere che il Comitato per l’attuazione del codice etico possa formulare proposte di modifica, senza però chiarire se la titolarità della iniziativa sia riservata o no al Comitato, ma soprattutto omettendo di indicare l’organo competente ed il relativo procedimento deliberativo.

Concludendo, dalla lettura di codice e statuto si trae l’impressione che la ricerca di nuove strade, con la previsione di un codice etico, sia stata smarrita, o sia divenuta più confusa, nel momento in cui si è trattato di inserire il codice etico nel sistema di *governance* del partito. Il Comitato per l’attuazione del codice etico (forse, per il timore che esso potesse divenire sede di un “contropotere” ingombrante o imbarazzate) ha finito per essere relegato in un ruolo opaco, piuttosto marginale, ausiliario rispetto agli organi dotati di “veri” poteri deliberativi.

4. Passando ai contenuti del Codice, questi sono distribuiti in sei punti, articolati in commi: 1) Premessa; 2) Principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi; 3) Responsabilità personale ed autonomia della politica; 4) Leale collaborazione e sostegno alla vita di partito; 5) Condizioni ostative alle candidature ed obbligo di dimissioni; 6) Attuazione del Codice etico). Il codice presenta cioè la struttura formale di un atto normativo. Non sempre a tale confezione corrisponde una sostanza: talune prescrizioni sono formulate facendo uso di un linguaggio gergale, allusivo ed impreciso (quella che si chiama “aria fritta”); in altri casi le norme sono fortunatamente (e doverosamente) redatte in termini propriamente sobri. Le previsioni che ci appaiono più significative sono, indubbiamente, quelle concernenti la “responsabilità personale e l’autonomia della politica” (capo 3) e le “condizioni ostative alle candidature e obbligo di dimissioni” (capo 5).

Le disposizioni del Capo terzo costituiscono una articolata specificazione di principi di disinteresse, di trasparenza, di dedizione e di responsabilità che devono essere rispettati, in forme ed intensità variabili, dagli iscritti, dai dirigenti, da coloro che ricoprono cariche pubbliche.

Alcune prescrizioni, di portata generale, si indirizzano, indistintamente, a tutti gli iscritti, trovando applicazione anche nella attività svolta nell’ambito di incarichi interni ed istituzionali;

altre disposizioni riguardano invece il comportamento richiesto a coloro che sono titolari di cariche di partito ed istituzionali.

Le prescrizioni di carattere generale, come si vedrà, presidiano la condizione di ingenuità e di onestà che è l'unico requisito richiesto per l'accesso e la partecipazione alla vita di un partito "aperto" (secondo l'espressa previsione dell'art. 21, c.1, dello Statuto, "non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice etico").

Tali prescrizioni fondamentali sono dirette a prevenire la possibilità di conflitti tra interesse collettivo ed interessi economici, tanto personali (individuali e familiari) degli iscritti quanto di terzi. In particolare, l'esistenza di un interesse patrimoniale personale, o familiare, determina un obbligo di astensione o una incompatibilità ("1. Le donne e gli uomini del Partito Democratico si impegnano, in particolare, a: a) rinunciare o astenersi dall'assumere incarichi o decisioni che abbiano una diretta incidenza, specifica e preferenziale, sul patrimonio personale, del proprio nucleo familiare o dei conviventi, ovvero dei parenti o affini"). Più morbide sono le prescrizioni riguardanti gli iscritti che, per il fatto di coprire cariche in organismi con fini di lucro, o che comunque hanno la titolarità di prevalenti interessi economico finanziari (indipendentemente dalla natura giuridica, impresa, associazione, fondazione che sia), potrebbero essere condizionati nella loro libertà di comportamento (e quindi condizionare le scelte di Partito): questo potenziale conflitto di interessi non determina, per il Codice, un obbligo di astensione, ma solo la preclusione della possibilità di accedere ad incarichi esecutivi di partito (ma, stranamente, non anche a cariche istituzionali ("b) rinunciare o astenersi dall'assumere incarichi esecutivi nel Partito (incarichi monocratici nelle città capoluogo di provincia, a livello provinciale, regionale e nazionale; incarichi negli organi collegiali esecutivi di Partito a livello regionale e nazionale) qualora, a causa del ruolo ricoperto in imprese, associazioni, enti o fondazioni, aventi scopo di lucro o titolarità prevalente di interessi economico-finanziari, possa configurarsi un conflitto di interessi tale da condizionare i propri comportamenti"). La limitazione più drastica (nel senso che il potenziale conflitto non si risolve attraverso obblighi di astensione o in incompatibilità a cariche di partito o istituzionali, ma preclude la stessa possibilità di aderire e partecipare alla vita del partito politico) è giustamente ed ovviamente prevista per coloro che aderiscano ad associazioni segrete, ad associazioni riservate, ad associazioni non segrete o riservate che costituiscano vincoli di solidarietà incompatibili con i principi di uguaglianza e di imparzialità. ("c) non appartenere ad associazioni che comportino un vincolo di segretezza o comunque a carattere riservato, ovvero che comportino forme di mutuo sostegno, tali da porre in pericolo il rispetto dei principi di uguaglianza di fronte alla legge e di imparzialità delle pubbliche istituzioni").

Alcune delle regole etiche sopra richiamate non rappresentano certo una novità nel diritto dei partiti: l'appartenenza ad associazioni segrete o riservate è sempre, per ovvie ragioni, considerata incompatibile con la lealtà richiesta da ogni associazione politica. Altre regole ribadiscono opportunamente la richiesta di indipendenza e di netta separazione tra interessi collettivi ed interessi privati o, addirittura, personali. Merita però di essere sottolineato l'obbligo di astensione e la preclusione della possibilità di accedere a cariche in caso di conflitto con propri interessi patrimoniali. L'obbligo di astensione, nelle deliberazioni che incidono *in re propria* rappresenta un principio generale dell'ordinamento statale che trova però importanti deroghe: ci riferiamo, in particolare, al caso del Parlamento. I parlamentari, in base all'ordinamento costituzionale ed all'ordinamento interno delle camere, non sono soggetti ad alcun obbligo di astensione. Nel futuro, i parlamentari eletti nelle liste del Partito Democratico, a differenza degli altri colleghi, dovranno, in virtù di una normativa interna (sicuramente il regolamento del Gruppo parlamentare dovrà conformarsi ai precetti del Codice etico) astenersi dal partecipare a deliberazioni cui abbiano un diretto interesse.

Le prescrizioni del Codice che riguardano gli “esponenti” del partito (coloro che ricoprono cariche interne e cariche istituzionali) impongono il rispetto di principi etici di trasparenza, responsabilità, dedizione, imparzialità. Il Codice ambisce, cioè, a limitare alcuni degli aspetti degenerativi del costume politico, aggravatisi nel corso degli ultimi anni, che hanno provocato grande disgusto nella opinione pubblica nei confronti di una “casta” politica invisa e detestata. I precetti presentano, in effetti, una larga assonanza con quelli contenuti in codici etici ministeriali e parlamentari vigenti in altri paesi (ci riferiamo ad es. al *Ministerial Code* ed al *Code of Conduct* della House of Commons britannici).

*La trasparenza:* il Codice chiede a tutti gli esponenti di segnalare agli Organi di garanzia le situazioni di potenziale conflitto di interessi o che possono condizionare o appannare l’immagine del partito, ed in particolare, la sottoposizione ad un procedimento penale o ad una misura di prevenzione. Un obbligo più stretto grava sugli esponenti operanti dal livello provinciale in su, ai quale viene richiesto di comunicare, sempre agli organi di garanzia, “la proprietà, la partecipazione, la gestione o l’amministrazione di società ovvero di enti aventi fini di lucro; l’appartenenza ad associazioni, organizzazioni, comitati, gruppi di pressione che tutelino o perseguano interessi di natura finanziaria, nonché i ruoli di rappresentanza o di responsabilità eventualmente ricoperti ovvero il loro sostegno”;

*la responsabilità:* gli esponenti sono tenuti a “rendicontare, con una relazione dettagliata, le somme impegnate individualmente o i contributi ricevuti da terzi e destinati all’attività politica ovvero alle campagne elettorali o alle competizioni interne al partito”, ed a “rendicontare periodicamente, attraverso strumenti informativi e/o iniziative pubbliche, l’attività politica o istituzionale svolta anche con forme di corrispondenza con i cittadini e/o gli elettori”;

*la correttezza e la onestà:* il codice chiede agli esponenti di non usare in modo personale e di non sprecare beni e risorse destinati allo svolgimento dell’ufficio ricoperto, di rifiutare regali o altre utilità, se non quelle d’uso e di cortesia, di non conferire o favorire il conferimento di incarichi a propri familiari, di ricorrere a consulenze esterne solo se ve ne è ragione ed in condizioni di trasparenza.;

*la dedizione ed il cumulo di incarichi:* il Codice chiede che gli esponenti assolvano “con competenza, dedizione e rigore le funzioni ricoperte, senza cumulare incarichi che precludano di svolgere compiutamente la responsabilità affidata”. Il cumulo dei mandati non viene considerato in se eticamente deplorabile, se non in quanto esso osti al corretto svolgimento degli incarichi. Tuttavia, pur senza vietarlo, il Codice sconsiglia il cumulo di determinate cariche: “più funzioni monocratiche interne al partito; assumere o ricoprire contemporaneamente più cariche istituzionali elettive; cumulare una funzione monocratica interna al partito con la titolarità di una carica istituzionale monocratica di equivalente o analogo livello territoriale, fatta eccezione per l’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri” Una speciale limitazione viene posta circa la cumulabilità di cariche di governo o elettive con la assunzione di “incarichi esecutivi nelle fondazioni aventi la titolarità prevalente di interessi economicofinanziari, in imprese pubbliche, in società a partecipazione pubblica, salvo che l’incarico derivi da obbligo connesso alla funzione svolta”.

Tutti questi principi etici, opportunamente enunciati dal Codice etico, per non rimanere allo stato di meri enunciati, dovrebbero trovare (così come avviene nei codici etici britannici e nordamericani) uno svolgimento operativo nell’ambito di regolamentazioni casistiche molto dettagliate, e dovrebbero essere supportate da strumenti organizzativi appositi. Per fare un esempio, occorrerebbe che gli obblighi di trasparenza fossero accuratamente specificati, che le informazioni fossero controllate e verificate, che la violazione fosse adeguatamente sanzionata. Tuttavia lo Statuto, che rappresenta il principale strumento attuativo del Codice, trascura queste esigenze, o si limita a formulare rapidi accenni.

5. Il Codice Etico affronta la complessa problematica della formazione delle candidature per la copertura di cariche interne ed istituzionali in un suo specifico e delicato profilo, e cioè quello delle qualità morali richieste; le incandidabilità, le incompatibilità fondate su ragioni funzionali

(impedire eccessive concentrazioni di potere nelle mani di uno stesso soggetto; assicurare la possibilità di espletare i mandati con la necessaria dedizione; rispettare la diversità delle istanze rappresentative corrispondenti ai diversi organi e livelli di governo) sono invece demandate, per il livello nazionale, allo Statuto (art. 22) e, per i livelli regionali e locali, agli Statuti regionali.

La importante novità introdotta dal Codice consiste nella introduzione di un criterio selettivo più rigoroso di quello stabilito dall'ordinamento della Repubblica, che, come noto, poggia su due principi: il principio della libertà di concorso dei cittadini alle cariche pubbliche (artt. 51 e 65 Cost.), per cui l'elettorato passivo si configura come un diritto fondamentale della personalità (v. Corte Cost. 571/1989 e 235/1988), ed il principio di presunzione di non colpevolezza, fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna (art. 27 Cost.). Naturalmente, gli assunti liberali e garantisti fatti propri dall'ordinamento repubblicano (come dalla generalità degli ordinamenti di democrazia pluralista) non impediscono (né ora, né in passato) ai partiti di seguire, nella scelta dei propri candidati, criteri più restrittivi: ciò può corrispondere a scelte discrezionali che vengono operate dai partiti di volta in volta, sulla base di valutazioni di mera opportunità. (ad esempio: il regolamento del Partito Socialista si limita a richiedere al candidato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge elettorale ed una anzianità di iscrizione, triennale, suscettibile di deroga). Il Codice etico del Partito Democratico istituisce invece un regime permanente ed inderogabile di esclusione, valevole all'interno dell'ordinamento del partito, che, per un verso, toglie agli organi ogni potere di valutazione discrezionale (nessuno può essere candidato se, come specifica l'art. 21 dello Statuto e come conferma l'art. 2 del Regolamento per le candidature nelle elezioni politiche del 12 e 14 aprile 2008, approvato il 20 febbraio 2008, non è in possesso dei requisiti prescritti dal Codice etico) e per l'altro impone agli iscritti che ricoprono cariche interne o istituzionali, nel caso in cui le condizioni di incandidabilità sopraggiungano nel corso del mandato, di rassegnare le proprie dimissioni.

Al Punto quinto (Condizioni ostative della candidatura e obbligo di dimissioni) il Codice assume dunque come condizione ostativa alla candidatura ad ogni carica, tanto interna, quanto istituzionale il rinvio a giudizio, la misura cautelare confermata in secondo grado e la condanna, anche non definitiva, per una serie di reati (mafia; criminalità organizzata; reati contro la libertà personale e la personalità individuale; sfruttamento della prostituzione; delitti per i quali è prescritto in fragranza il mandato di cattura obbligatorio; omicidio colposo per violazione delle normative sulla sicurezza del lavoro). Per altri reati (come la corruzione e la concussione) la esclusione segue non al rinvio a giudizio, ma alla condanna non definitiva. Anche la condanna definitiva per reati diversi da quelli ricordati (sempre che essa non includa già la interdizione dai pubblici uffici) determina la incandidabilità, quando consegue a "reati inerenti a fatti che presentino per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità": il carattere automatico delle esclusioni non toglie cioè al Partito la possibilità di espandere l'incandidabilità a situazioni ulteriori.

Le formule utilizzate dal Codice non sono sempre univoche, e probabilmente il testo ha subito, in corso d'opera, aggiunte e coloriture che lo hanno intorbidato. Il senso istituzionale complessivo della novità recata dal Codice è, però chiaro: la politica (o meglio, la parte politica rappresentata dal PD) accetta di selezionare il proprio personale dirigente conformandosi alle indicazioni di "squalificazione" fornite dalle sentenze, anche se queste non sono definitive e, in certi casi, anche dai meri rinvii a giudizio. Essa non teme che tale modo di operare comporti il pericolo che la formazione delle liste elettorali (e cioè la funzione precipua affidata ai partiti) finisca per essere condizionata (nel senso di manipolata) dal potere giudiziario, in quanto ritiene di poter confidare nelle qualità di imparzialità ed indipendenza di tale potere. Certamente non siamo davanti ad una resa di un potere ad un altro (il partito politico alla magistratura), ma più limitatamente, davanti alla presa d'atto di una situazione di emergenza: non è possibile far discendere la "squalificazione" del personale politico solo da sentenze penali definitive, come avviene in tutti gli ordinamenti democratici, perché la inefficienza del sistema giudiziario rende i procedimenti estremamente lunghi; sicché non resta che prendere per buone le indicazioni date dalla giurisdizione in via, per così dire, "provvisoria". Ma se le cose stanno in questi termini, viene da interrogarsi sulla opportunità della scelta di inserire nel codice etico, considerandole cioè come regole etiche

necessarie, irretrattabili e permanenti, prescrizioni che si risolvono in una caduta della sensibilità garantista e che si giustificano solo con ragioni contingenti. Non può non apparire una stranezza un codice etico di un partito progressista che canonizzi una regola di esclusione dall'accesso alle cariche pubbliche meno garantista di quelle vigenti nella generalità delle democrazie pluraliste e nel nostro ordinamento (sulla necessità che la dequalificazione possa conseguire solo alla pronuncia definitiva v. Corte Cost., 141/1996). Forse, sarebbe stato preferibile cercare di adeguare la contingenza ai principi etici (subordinando la "squalificazione" a pronunce definitive, che devono però intervenire entro un ragionevole tempo) che non cercare di adeguare i principi etici alla contingenza (abbassando lo standard della "squalificazione" al livello della sentenza non definitiva o del rinvio a giudizio), lasciando nel contempo liberi gli organi di partito di fissare, *oborto collo*, nell'ambito di circolari le soglie di incandidabilità ritenute compatibili con lo stato della giustizia.